

GL 9HQHUGu JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
36	Italia Oggi	29/01/2021	<i>BREVI - IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI</i>	3
Rubrica Ingegneria				
39	Italia Oggi	29/01/2021	<i>INGEGNERIA E ARCHITETTURA, IL MERCATO RESISTE AL COVID</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
34	Italia Oggi	29/01/2021	<i>EDIFICI COLLABENTI AMMESSI (SOTTO CONDIZIONE) AL BENEFICIO</i>	5
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi	29/01/2021	<i>ATTACCHI HACKER OGNI 4 ORE CONTRO PROFESSIONISTI E IMPRESE (M.Damiani)</i>	6
Rubrica Lavoro				
35	Italia Oggi	29/01/2021	<i>MOVIMENTI NEGLI ALBI, SPAZIO A TELEMATICA E INTERMEDIARI (G.Provino)</i>	7
41	Italia Oggi	29/01/2021	<i>ECOBONUS, ASSUNZIONI APERTE (M.Barbero)</i>	8
Rubrica Altre professioni				
35	Italia Oggi	29/01/2021	<i>COMMERCIALISTI, SANZIONI GIU'</i>	9
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	29/01/2021	<i>CON UN UNICO PROPRIETARIO, IL SUPERBONUS E' VINCOLATO DAI NUMERI (F.Poggiani)</i>	10
29	Italia Oggi	29/01/2021	<i>RUFFINI (ENTRATE): MAGAZZINO RUOLI FUORI CONTROLLO</i>	11

Il Consiglio nazionale ingegneri ha rinnovato la convenzione per il biennio 2021-22 con l'Uni (Ente nazionale italiano di unificazione). Una volta che il proprio ordine territoriale di appartenenza avrà aderito, gli iscritti potranno abbonarsi andando sul sito di Uni all'indirizzo www.uni.com, nella sezione «catalogo / convenzioni» cliccando sul link relativo alla convenzione con il Cni.



Ingegneria e architettura, il mercato resiste al Covid

Il mercato dei servizi di ingegneria resiste alla pandemia. Nel 2020, infatti, gli importi complessivi dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti sono stati di circa mezzo miliardo superiori rispetto al 2019. Ad attestarlo, il consueto rapporto elaborato dal Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri diffuso ieri. «A dispetto della crisi determinata dal Covid-19», si legge nella nota del Cni, «il 2020 si è chiuso con un risultato importante per ciò che concerne le gare per servizi di ingegneria e architettura. Nonostante l'emergenza sanitaria e la chiusura o la limitazione per buona parte dell'anno di molte attività produttive, le stazioni appaltanti hanno pubblicato bandi di gara per un importo complessivo di oltre un miliardo e 600 mila euro destinato esclusivamente ai servizi di ingegneria (non sono compresi i costi dei lavori e delle opere). Parliamo di una cifra di circa mezzo miliardo di euro in più rispetto al 2019. I dati», continuano dal Cni, «assumono un significato ancora più rilevante se si pensa che questo è il risultato migliore degli ultimi dieci anni, ottenuto per giunta in occasione di una congiuntura economica che, in base alle prime proiezioni, provocherà nel 2020 una contrazione del 9% del pil». Secondo quanto si legge nel report degli ingegneri, un peso determinante su questo exploit è ricoperto dai 201 accordi quadro che sono stati messi a gara nel 2020, per un importo a base d'asta complessivo superiore ai 500 milioni di euro, pari a circa il 31% di tutti gli importi destinati ai servizi di ingegneria nelle gare dell'anno in esame. «Per contro, se si escludono dal computo gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi che prevedono anche l'esecuzione dei lavori e ci si limita ai soli bandi per servizi di ingegneria e architettura "tipici", la situazione non si rivela altrettanto rosea. Gli oltre 800 milioni di euro posti a base d'asta nel 2020 per questa tipologia di bandi, infatti, sono inferiori del 10,2% rispetto ai quasi 900 milioni del 2019, mettendo fine ad una serie positiva che durava da diversi anni».

— © Riproduzione riservata —

LAVORO E PREVIDENZA

Più pensioni, ma meno ricche
 Vecchiaia su di 100 mila unità. Per le pensioni 2 mila €

Conoscenza, riparo lavoro per chi fa scelte sane

Integrazioni di previdenza

IL MIO 110% RISPONDE

Edifici collabenti ammessi (sotto condizione) al beneficio

UNITÀ COLLABENTI E MAGAZZINI
Quesito

I proprietari di un immobile, costituito da n. 11 unità immobiliari, tutte facenti capo a proprietari diversi, tutte persone fisiche, intendono conferire allo scrivente, apposito incarico professionale per la demolizione e la ricostruzione dell'intero fabbricato, al fine dell'applicazione del Superbonus 110.

L'edificio è composto come segue:

- N. 6 abitazioni cat. A/6 a piano terreno;
- N. 1 abitazione cat. A/3 a primo piano;
- N. 2 abitazioni cat. F/2 a primo piano;
- N. 1 magazzino cat. B/8 interrato.

Nel caso di specie i proprietari delle abitazioni chiedono di poter accedere ai bonus fiscali Sismabonus ed Ecobonus con percentuale di detrazione al 110%. Il proprietario del magazzino interrato, invece, chiede di poter applicare il Sismabonus con detrazione al 110% con riferimento ad interventi di realizzazione di posti auto.

Studio Tecnico Ing. M.R.

Risposta

Con specifico riferimento al primo quesito posto, si conferma la possibilità, per i proprietari delle

abitazioni residenziali individuate (cat. A/6 ed A/3), di usufruire del Superbonus, a condizione che le spese relative agli interventi realizzati siano sostenute nell'arco temporale di riferimento della normativa (1° luglio 2020-30 giugno 2022), che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa e che vengano espletati gli adem-

e delle finanze, sono ammesse al Superbonus le spese sostenute per interventi realizzati su tali immobili, a condizione che al termine degli stessi siano destinati ad abitazione e nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo.

CALCOLO SPESA EDIFICIO MISTO
Quesito

Ai fini del calcolo del limite di spesa oggetto di agevolazione da Superbonus, in caso di immobile residenziale composto, ad esempio, da 4 abitazioni e 4 box, occorre tener conto della totalità delle unità immobiliari dell'edificio? Nel caso in cui, invece, l'edificio fosse composto da immobili destinati ad uso commerciale, si dovrebbero considerare anche quest'ultimi ai fini del calcolo del suddetto limite?

V.N.

Risposta

L'art. 119 del dl Rilancio prevede che, qualora gli interventi rientranti nel perimetro oggettivo dell'agevolazione fiscale in questione siano effettuati su parti comuni di edifici, il relativo limite di spesa deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, non

operando, di fatto, un distinguo in base alla correlativa natura abitativa o pertinenziale.

Al riguardo, come confermato dalla circolare n. 30/E/2020, se il condominio è composto, come nel caso in esame, da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola operando la somma delle unità residenziali e delle pertinenze.

Soffermando ora l'attenzione sull'eventuale presenza nell'edificio di locali commerciali, il citato documento di prassi ha precisato che qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprende nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. Pertanto, nel rispetto del suddetto requisito percentuale, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, il calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus deve tener conto, secondo un criterio omonimo, anche delle unità immobiliari non residenziali.

risposte a cura di Loconte&Partners

— @ Riproduzione riservata —

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaooggi.it



pimenti specificamente previsti per ciascun intervento realizzato.

Per quanto riguarda, invece, sia l'unità collabente (F2), sia il magazzino interrato (B/8), come specificato, rispettivamente, dalla circolare ministeriale 30/E/2020 e dalle faq del sottosegretario di Stato all'Economia Alessio Vilarosa, reperibili sul sito internet del Ministero dell'economia



NEL 2020

Attacchi hacker ogni 4 ore contro professionisti e imprese

Damiani a pag. 29

Nel 2020 un attacco hacker ogni quattro ore a professionisti e aziende

In Italia, professionisti e aziende hanno subito l'anno scorso di media un attacco informatico ogni 4 ore. Nel 2020, infatti, sono stati registrati 2332 attacchi di pirateria informatica a fronte di 1802 attacchi rilevati nel 2019. I numeri sono stati illustrati da Oren Elimelech, consulente del governo israeliano per la cybersecurity ed esperto della compagnia assicurativa Lev Ins, intervenuto durante il convegno «L'hacker nel faldone», organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Secondo Elimelech, l'ultimo mese dell'anno appena trascorso ha registrato da solo 227 eventi critici a fronte di 157 eventi segnalati nel 2019 e di 106 nel 2018. Quanto alla

natura degli attacchi, nel 40% dei casi si è trattato di malware, ma nel 9% degli episodi le vittime sono state individuate in precedenza, in sostanza prese di mira dagli hacker perché ritenute particolarmente vulnerabili. «Un segnale preoccupante perché conferma - spiega Elimelech, fondatore del Cyberteam 360 - che i pirati stanno prendendo di mira l'Italia in modo particolare». Quanto alle cause, la richiesta di denaro è di gran lunga l'obiettivo principale, mentre l'attivismo politico - il cosiddetto hacktivism - rappresenta una percentuale minima degli eventi. Secondo quanto riportato dalla nota del Coa di Roma, un sondaggio condotto da Cyberteam 360 su mille pro-

fessionisti operanti nel settore della sicurezza informatica ha rivelato che il 90% delle imprese ha subito un attacco sui propri dispositivi o profili. Fra le tecniche privilegiate dalla criminalità informatica la cosiddetta «island-hopping», letteralmente «da un'isola all'altra», che consiste nel prendere di mira un obiettivo più piccolo e vulnerabile per infiltrarsi nei server del vero obiettivo: «ad esempio la rete di un fornitore per accedere alla rete dell'azienda target dell'attacco», come si legge nella nota del Coa. «Un discorso rilanciato ovviamente dalla diffusione del telelavoro in conseguenza della pandemia: se anche le reti aziendali sono protette, meno lo sono i computer

che i dipendenti utilizzano per lavorare da casa», fanno sapere ancora gli avvocati romani. «Un tema delicato tanto più per l'avvocatura», le parole del presidente del Coa Roma Antonino Galletti, «perché nel caso dello studio legale si intreccia con profili di privacy e tutela dei dati sensibili dei nostri assistiti. Quindi, è importante individuare strumenti efficaci per l'autenticazione degli utenti che accedono da remoto alla rete e come sempre di effettuare investimenti tanto nella sicurezza dei computer e dei cloud, quanto nelle assicurazioni professionali per coprire ogni rischio».

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

Italia Oggi Avvisi bonari in formato light. 110% di risparmio. Comunicare e crescere.

BANCHE LEADER Diritto & Fisco. Fisco, via sanzioni e interessi. Più leggeri gli avvisi bonari. Tasse differite abbinate.

159329

Movimenti negli albi, spazio a telematica e intermediari

In arrivo nuove procedure alternative di comunicazione dei movimenti negli albi professionali. Dal 2021, i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, potranno essere comunicati da parte dei vari ordini, enti e uffici territoriali telematicamente all'Anagrafe tributaria direttamente, oppure attraverso un intermediario «abilitato» o tramite i loro Consigli nazionali.

È quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 26004/2021. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli ordini territoriali e a tutti i Consigli

nazionali di adeguare i propri sistemi informativi.

Dunque, entro il 30/6/2021 i soggetti i soggetti obbligati ad comunicare i dati relativi al 2020, potranno inviare la comunicazione: direttamente o tramite un intermediario qualificato, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia; attraverso i Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni dagli Ordini territoriali, utilizzando sempre i servizi telematici dell'Agenzia; tramite i Consigli nazionali nell'ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l'Agenzia delle entrate.

L'obbligo di comunicazione resta comunque a carico degli ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio nazionale ma quest'ultimo per qualunque motivo non li abbia inviati all'Agenzia delle entrate e in ogni altra ipotesi di comunicazione non

trasmessa. Le modalità alternative, infatti, non spostano la titolarità dell'obbligo.

Le variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l'iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.

Infine, con la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione da parte dei singoli ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio nazionale, comporta vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione a un unico soggetto.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

IO
ONLINE

Il provvedimento delle Entrate sul sito www.italiaoggi.it/ documenti-italiaoggi



Il Mise ha chiarito che i termini della Manovra per accedere ai fondi non sono perentori

Ecobonus, assunzioni aperte

I comuni hanno ancora tempo per rafforzare gli organici

DI MATTEO BARBERO

Per il rinforzo degli uffici tecnici comunali impegnati nelle pratiche relative all'ecobonus c'è ancora tempo. Lo ha reso noto il Mise con un comunicato pubblicato anche sul sito dell'Anci. La Manovra 2021 ha istituito un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all'erogazione del 110%, con l'assunzione a tempo determinato e per l'anno in corso di personale tecnico. In base al comma 70, in particola-

re, la distribuzione delle risorse è rimessa ad un dpcm da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In vista della scadenza, diversi enti si sono domandati come procedere, visto che mancavano indicazioni ufficiali. Qualche amministrazione, quindi, ha preso carta e penna e ha formalizzato la propria richiesta. È quindi intervenuto il Mise a chiarire che i criteri e le modalità di riparto sono in corso di avanzata definizione e saranno oggetto di un apposito dpcm, alle cui indicazioni operative i comuni dovranno attenersi. Il termine

indicato, quindi, non è perentorio e, si ritiene, le domande già presentate dovranno essere incanalate sui binari corretti. Gli enti dovranno comunque prevedere i nuovi reclutamenti nei propri programmi triennali di fabbisogno del personale e fronteggiare con risorse proprie gli oneri eccedenti la quota che sarà loro assegnata a valere sul finanziamento. Tali spese, tuttavia, non rileveranno ai fini dei «limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Non si tratta dell'unico incentivo previsto dalla Manovra per favori-

re le assunzioni negli enti locali. Ricordiamo, infatti, che in base ai commi 797 e seguenti è prevista l'erogazione di contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali. L'assegnazione sarà di 40.000 euro laddove il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente superi 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 ed a 20.000 euro laddove il medesimo rapporto superi la soglia di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, entro il 28 febbraio

di ogni anno, ciascun ambito territoriale dovrà inviare al Ministero del lavoro un prospetto riassuntivo che fotografi la situazione attuale e quella dell'anno precedenti. Anche in tal caso è prevista una deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, ma restano fermi i limiti alla capacità assunzionale di cui all'art. 33, comma 2, del dl 34/2019.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
 di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@italiaoggi.it



Corte di cassazione: l'istituto si applica anche ai professionisti, non solo ai contribuenti.

Commercialisti, sanzioni giù

Atti trasmessi in ritardo: si applica il cumulo giuridico

DI **DEBORA ALBERICI***

Sanzioni scontate con il cumulo giuridico per il commercialista che trasmette sistematicamente gli atti in ritardo. L'istituto si applica anche al professionista e non solo al contribuente. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1892 del 28 gennaio 2021, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La diminuzione della pena applicata dalla Ctr veneta era scattata in favore di un consulente che aveva trasmesso molte volte le dichiarazioni dei redditi in ritardo.

Contro questa decisione il

fisco ha presentato ricorso in Cassazione. Ad avviso dell'ufficio non è corretta la decisione di secondo grado nella parte in cui ha affermato che la condotta imputabile al professionista intermediario, ossia l'invio tardivo dei files contenenti le dichiarazioni fiscali, non può essere considerata né formale né sostanziale, trattandosi di un soggetto diverso dal contribuente e non direttamente collegato all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte. Motivo per cui, dice l'amministrazione, non può essere applicato il cumulo giuridico. A questa obiezione gli Ermellini hanno risposto che anche all'intermediario (oltre che al contribuente)

va ricondotta la differenza tra infrazioni formali e non formali. In particolare è stato affermato che anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevoli l'evasione o comunque determini un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e ipotesi in cui tale condotta arrechi solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Infatti, nel caso di plurimi file di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art.

12 del dlgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del favor rei. A ciò aggiungasi l'applicazione generale di detto principio anche in virtù del nuovo comma 7 bis dell'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 secondo cui «l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia delle entrate è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.

***cassazione.net**

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



**IL MIO
 110%
 QUOTIDIANO**

**Con un unico
 proprietario,
 il Superbonus
 è vincolato
 dai numeri**

Poggiani a pag. 34

I chiarimenti delle Entrate. Anche le cooperative sociali fruiscono del superbonus

Il 110% ancorato a un numero

Unità residenziali: la superficie deve superare il 50%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detraazione maggiorata del 110% non fruibile in presenza di un edificio composto da cinque unità, interamente posseduto da un unico contribuente, sebbene con una unità, delle cinque, detenuta nell'ambito del regime d'impresa. Nonostante le recenti modifiche introdotte alla disciplina, in presenza di un unico proprietario non viene meno la condizione per la quale la superficie complessiva delle unità a destinazione residenziale, collocate nell'edificio, deve risultare superiore al 50%.

Queste alcune precisazioni fornite ieri, nel corso di un videoforum, dall'Agenzia delle entrate ed aventi ad oggetto la detrazione del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla legge 77/2020 e ulteriormente modificato dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Cooperative sociali. Di fronte ad un quesito avente la necessità di comprendere

se la detrazione maggiorata sia fruibile anche da una società cooperativa sociale, l'Agenzia delle entrate ha ricordato, innanzitutto, che tra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10 del dlgs. 460/1997; nella risposta viene ulteriormente precisato che le società cooperative sociali, rispettose della legge 381/1991, sono ritenute Onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del citato decreto legislativo.

Quindi, tenendo conto che, tra i soggetti ammessi al 110%, la lettera d-bis, dell'art. 119 del dl 34/2020, il legislatore ha inserito anche le Onlus e stante il fatto che la cooperativa sociale, se rispettosa della legge 381/1991, è una Onlus di diritto, l'Agenzia delle entrate conferma che detto ente mutualistico rientra a pieno titolo tra i soggetti beneficiari del superbonus.

Limiti e soglie. Sul tema dell'unico proprietario, l'Agenzia risponde, inizialmente, a un quesito

concernente la proprietà di cinque unità familiari, distintamente accatastate che costituiscono un edificio residenziale, delle quali quattro sono possedute in comproprietà tra i coniugi e una risulta posseduta, nell'ambito dell'esercizio di impresa, da uno solo dei due, e ricorda la lett. h), del comma 66, dell'art. 1 della legge 178/2020 che ha modificato la lett. a) del comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020.

Per effetto delle modifiche introdotte, l'agevolazione risulta ora fruibile anche se gli interventi sono eseguiti su edifici non in condominio, secondo la disciplina indicata dagli articoli da 1117 a 1139 c.c., in quanto composti da più unità immobiliari (da due a quattro) e sebbene posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari ma, nel caso indicato, la detrazione maggiorata non è spettante giacché l'edificio si compone di cinque unità, a nulla rilevando che una delle unità risulti posseduta in regime d'impresa che, com'è noto,

non risulterebbe comunque beneficiaria del 110%.

Il secondo quesito, invece, riguarda l'unico proprietario e le soglie da considerare, in presenza di un edificio, composto da quattro unità residenziali, sul quale è intenzione del proprietario di sostituire l'impianto di climatizzazione centralizzato.

L'Agenzia delle entrate ricorda la modifica introdotta alla lettera a), dell'art. 119 del dl 34/2020, a cura del comma 66, dell'art. 1 della legge 178/2020 e, sulla base del tenore letterale delle lettere a), e b) del comma 1 del citato art. 119, ritiene che per la determinazione del limite di spesa ammesso al 110% si debba far riferimento al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio con la conseguenza che il limite per l'isolamento termico per quattro unità è pari a 160 mila euro (40 mila per quattro unità) mentre per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato, il limite di spesa è pari a 80 mila (20 mila moltiplicato per quattro unità.).

Unico proprietario. Infine, due ulteriori quesiti relativi, rispettivamente, all'unico proprietario e alla prevalenza abitativa e alla villetta familiare, sulla quale deve essere eseguito un intervento di isolamento termico.

Nel primo caso, dopo le modifiche della legge 178/2020, viene precisato che non vengono meno i chiarimenti già forniti (circ. 24/E/2020) in ordine alla circostanza che ai fini della detrazione maggiorata, la superficie complessiva delle unità abitative inserite nell'edificio deve essere superiore al 50% e, nel secondo caso, che la detta detrazione del 110% è fruibile dai possessori e/o detentori che abbiano sostenuto le spese agevolabili, nel rispetto delle relative condizioni, con la necessità che il prestatore (impresa) emetta distinte fatture per ogni proprietario che fruisce del 110%, con riferimento alla spesa sostenuta per gli interventi realizzati sulla propria unità immobiliare.

— © Riproduzione riservata —

